DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA STABILIZZAZIONE, ALLA RICOSTRUZIONE E ALLO SVILUPPO DI PAESI DELL'AREA BALCANICA

Art. 7

Fondo rotativo

Per il finanziamento dei progetti rispondenti alle finalita' della presente legge, proposti e gestiti dalle regioni, dalle province e dai comuni, e' istituita, nell'ambito del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un'apposita sezione per l'erogazione di contributi anche in conto interessi. A detta sezione e' assegnato l'importo di lire 14 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 1. I progetti di cui al comma 1 sono individuati e selezionati, d'intesa con i Ministeri rispettivamente competenti, secondo le modalita' stabilite negli accordi di programma stipulati tra gli stessi Ministeri e le regioni e le province autonome. Ai fini dell'applicazione del presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalita' per il coordinamento delle proposte formulate dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio.

Versione in vigore dal 15 aprile 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica
Estremi	Legge 21 marzo 2001, n. 84
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-partecipazione-italiana-alla-stabilizzazione-alla/art-7-fondo-rotativo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it